

Chiarimenti di questa Stazione Appaltante in ordine alla Procedura aperta per l'affidamento della Concessione per la progettazione definitiva, esecutiva, costruzione e gestione dell'autostrada regionale "Interconnessione del Sistema Viabilistico Pedemontano con il raccordo autostradale diretto Brescia - Milano" (IPB)

Eventuali quesiti o richieste di chiarimenti in merito alla documentazione di gara potranno essere formulati esclusivamente attraverso la funzionalità "Comunicazioni della procedura" della piattaforma Sintel, da inviare alla Stazione Appaltante, entro il 14 ottobre 2022 ore 14:00

Quesito n. 2.a

Con riferimento al punto 7.2.3 (C) riportato a pagina 17 del disciplinare di gara, si chiede:

- a. di chiarire qual è l'esatto periodo di validità da considerare per l'esecuzione dei lavori ed in particolare se la dicitura "*deve aver eseguito nei migliori cinque dei dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando (ossia nei migliori cinque anni dal 2012 al 2021) lavori per entità e tipologia compresi nella categoria individuata come prevalente*" sia da intendersi un periodo di 10 anni solari e pertanto decorrenti dal 1° gennaio 2012 fino al 31 dicembre 2021; diversamente si chiede di specificare quale sarebbe l'esatto periodo di 10 anni da considerare che, di conseguenza, determinerà i periodi annuali intermedi.

Risposta n. 2.a

Con riferimento al punto 7.2.3 (C) del Disciplinare di gara, si conferma che con l'espressione "dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando" si intendono anni solari, posto che si tratta di lavori eseguiti nel periodo e non di dati economici che dipendono dalla pubblicazione del bilancio. Laddove rilevi il bilancio, con eventuale chiusura in tempi diversi dall'anno solare, gli atti di gara lo hanno specificato.

Quesito n. 2.b

[Con riferimento al punto 7.2.3 (C) riportato a pagina 17 del disciplinare di gara, si chiede:]

- b. di confermare
- che possono essere presi in considerazione anche lavori infrastrutturali iniziati prima del decennio di riferimento per la parte eseguita nel decennio di riferimento;
 - che possono essere utilizzati anche dei lavori tuttora in corso purché si utilizzi l'importo già eseguito e contabilizzato attestato con certificati di esecuzione lavori.
 - che, per la suddivisione anno per anno, si effettuerà un'interpolazione lineare determinata dall'importo eseguito e contabilizzato riportato nel CEL rapportato al periodo di esecuzione indicato nel CEL stesso;
 - che potrà essere utilizzata anche la categoria OG3 che, all'interno di un CEL, non è indicata come la categoria prevalente dei lavori;

Risposta n. 2.b

Con riferimento al punto 7.2.3 (C) del Disciplinare di gara:

- si conferma che rileva la parte di lavori eseguita nel decennio di riferimento anche per lavori iniziati prima del decennio di riferimento;
- si conferma che rileva la parte di lavori eseguita nel decennio di riferimento anche per lavori tuttora in corso. La parte di lavori eseguita potrà essere attestata con certificati di esecuzione lavori o con stati di avanzamento lavori;
- per la suddivisione anno per anno dei lavori eseguiti, rilevano gli stati di avanzamento lavori emessi durante ciascun anno. Qualora non sia possibile l’attestazione attraverso i SAL, fornendo la relativa motivazione, per la suddivisione anno per anno dei lavori eseguiti potrà essere utilizzato il criterio della interpolazione lineare, rapportando l’importo dei lavori eseguito al periodo di esecuzione, secondo quanto indicato nel certificato di esecuzione dei lavori;
- si conferma che potrà essere utilizzata la parte di lavori eseguiti compresi nella categoria OG3 per tipologia, anche se la categoria OG3 non è indicata come la categoria prevalente di tali lavori eseguiti.

Quesito n. 2.c

[Con riferimento al punto 7.2.3 (C) riportato a pagina 17 del disciplinare di gara, si chiede:]

c. di chiarire

- se l’esatto importo da considerare per la categoria OG3 sia quello eseguito per la suddetta categoria al lordo dei subappalti oppure quello eseguito al netto dei subappalti;
- se possa essere utilizzato anche l’importo in OG3 dimostrato con un CEL rilasciato al concorrente come componente di un soggetto affidatario in qualità di contraente generale e, in tal caso, comprendendo la quota di competenza dell’importo contrattuale complessivo contabilizzato.

Risposta n. 2.c

Con riferimento al punto 7.2.3 (C) del Disciplinare di gara:

- si conferma che l’importo dei lavori eseguiti comprende le prestazioni affidate in subappalto;
- considerato che a mente dell’art. 194 del D.Lgs. 50/2016 il contraente generale è affidatario “*con qualsiasi mezzo dell’opera*” e che, in base all’art. 5.3.2. del Manuale ANAC sull’attività di qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici, i certificati di esecuzione lavori relativi ai contraenti generali sono tesi “*all’attestazione presso le SOA del contraente generale, degli affidatari e dei subaffidatari*”, il concorrente può valersi dei requisiti maturati pro quota in qualità di contraente generale per i lavori complessivi.

Quesito n. 5

Atteso che

- il Disciplinare di gara all’art. 9 – Subappalto al punto 9.1 specifica che “*non si considerano terzi le imprese che si sono raggruppate o consorziate per ottenere la concessione né le imprese ad esse collegate*” ed altresì che “*non si considerano terzi i soci della Società di Progetto alle condizioni di cui all’art. 184, comma 2 del D. Lgs 50/2016*”
- lo Schema di Convenzione di concessione tuttavia
- all’art 5.4 prevede che “*Le attività (ovvero i lavori da eseguire ed i servizi da prestare da parte del Concessionario) affidate direttamente dalla Società di Progetto, ai sensi degli articoli 174 comma 2 e 184*

comma 2 del Codice dei contratti pubblici, ai suoi soci che siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge e dal bando, si intendono realizzati e prestati in proprio”.

- all'art. 8.3 lett. gg) dispone che il concessionario di obblighi *“ad agire a tutti gli effetti, salvo quanto previsto agli artt. 174 comma 2 e 184 comma 2, come amministrazione aggiudicatrice negli affidamenti a terzi di lavori, forniture e servizi e, in tale veste, attuare gli affidamenti nel rispetto del Codice dei contratti pubblici*
- all'art. 16.1 recita *“Le prestazioni eseguite direttamente dai **soci** del Concessionario non costituiscono affidamenti a terzi ai sensi degli artt. 174, comma 2 e 184, comma 2 del D. Lgs 50/2016”*

non prevedendo, al di fuori di quanto previsto dall'art. 9.1 del Disciplinare di gara e dall'art. 177, comma 1, D.Lgs. 50/2016, alcun richiamo agli affidamenti a imprese collegate della Società di progetto e/o dei suoi soci, si chiede

1. di confermare che le prestazioni oggetto di concessione (progettazione – esecuzione – gestione) siano comunque affidabili dalla Società di Progetto direttamente alle imprese ad essa collegate (nell'accezione del diritto eurounitario) e/o collegate ai suoi soci;
2. di chiarire se sia necessario, in sede di gara, dichiarare le società collegate e quale meccanismo di aggiornamento sia previsto.

Risposta n. 5

5.1. Si conferma che non si considerano terzi le imprese collegate alla Società di Progetto; di conseguenza, le prestazioni eseguite direttamente dalle imprese collegate alla Società di Progetto non costituiscono affidamenti a terzi, a condizione che le imprese collegate siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla Legge e dal Bando di gara.

5.2. Si conferma che è necessario dichiarare in sede di gara le società collegate alla Società di Progetto; in caso di modifiche dell'assetto, l'aggiudicatario dovrà darne tempestiva comunicazione.

Quesito n. 31

Si prega di chiarire il disposto dell'art. 7.3.1.5 secondo periodo del disciplinare di gara, la cui interpretazione è ostacolata da un errore nella formulazione della frase *“il concorrente partecipi in di raggruppamento”*. Si prega inoltre di chiarire se la disposizione vada letta nel senso che i Professionisti Esecutori che non siano dipendenti di una società ma raggruppati in ATI non devono dimostrare il possesso dei requisiti di cui all'art. 7.3.3 j) e k) del disciplinare di gara in capo a ciascuno, in tal modo equiparandoli ai Professionisti Esecutori dipendenti della società designata, la quale sola deve dimostrare i requisiti di cui all'art. 7.3.3 j) e k).

Risposta n. 31

Si chiarisce che il secondo periodo dell'art. 7.3.1.5 del Disciplinare di gara contiene un refuso ed è sostituito dalla seguente formulazione: *“Nel caso in cui il concorrente partecipi in associazione temporanea con associazione di professionisti / società di ingegneria oppure indicando nella Dichiarazione Integrativa una associazione di professionisti / Società di ingegneria, i professionisti di cui alle lett. d) e) f) g) e h), in assenza di un rapporto organico o di dipendenza o di collaborazione professionale con il concorrente o con la associazione di professionisti/Società di ingegneria, non dovranno dimostrare il possesso dei requisiti di cui al successivo art. 7.3.3. j) e k)”*.

Con l'occasione, si chiarisce altresì che:

- 1) all'art. 7.4.6 del Disciplinare di gara, la locuzione *“All'interno del concorrente, nel caso in cui chi esegue la progettazione sia un raggruppamento temporaneo o un consorzio”* deve intendersi relativa sia al caso di ATI tra i progettisti e il concorrente, sia al caso di Dichiarazione Integrativa che indichi un raggruppamento o un consorzio;

- 2) la stessa interpretazione riguarda l'inciso “*all'interno del concorrente*” nelle lettere L) punto C., L1), L.1.6), L.2), L.3) e L.4) della Dichiarazione Integrativa (Allegato 3), nelle formulazioni ivi contenute relative alle ipotesi in cui chi esegue la progettazione sia un raggruppamento temporaneo o un consorzio.

Quesito n. 35

Si prega di chiarire come l'art. 7.4.6.1 secondo periodo del disciplinare di gara, che sembra esentare i Professionisti Esecutori raggruppati in ATI dal rispetto dei requisiti del DM 2 dicembre 2016, n. 263, sia compatibile con l'art. 4 del DM 2 dicembre 2016, n. 263, ai sensi del quale “i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento”.

Risposta n. 35

Si rinvia alla risposta del quesito n. 31. Il secondo periodo dell'art. 7.4.6.1 del Disciplinare di gara, come sopra interpretato, si riferisce all'ipotesi in cui chi esegue la progettazione sia in raggruppamento temporaneo con i professionisti indicati all'art. 7.3.1.5 (ossia limitatamente ai professionisti di cui alle lettere d), e), f), g) e h) dell'art. 7.3.1 punto 2) del Disciplinare di gara).

Milano, 10 ottobre 2022

Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A.
Il Responsabile Unico del Procedimento
(Paolo Morlacchi)

*Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82*